

STATUTO

**Associazione Polisportiva Dilettantistica
Culturale Ricreativa e di Promozione Sociale**

CIRCOLO OPERATORI POLIZIA DI STATO

COPS

Napoli

STATUTO

TITOLO 1 - FINALITÀ

Art. 1 - Ai sensi dell' Art.2-9-18, della Costituzione Italiana, in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del codice civile, è costituita associazione polisportiva dilettantistica culturale ricreativa e di promozione sociale

CIRCOLO OPERATORI POLIZIA DI STATO

con sede sociale in Napoli provincia di Napoli alla via Monte di Dio 31. Essa è una libera associazione a tempo indeterminato, senza fine di lucro né diretto né indiretto, apolitica, che ha per scopo la diffusione della cultura, della promozione sociale dello sport dilettantistico ed in particolare dei suoi momenti aggregativi.

L'associazione ha inoltre per oggetto l'organizzazione in generale di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica e formativa.

L'associazione riveste la forma di Ente non commerciale di tipo associativo con specificità in attività sociali - sportive – culturali – promozione sociale - formative – ricreative e si ispira al principio della democraticità della struttura, dell'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio.

L'Associazione promuove iniziative di carattere sociale volte alla solidarietà umana e potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio provinciale, Regionale, Nazionale, Europeo e anche all'estero. Organizza attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento delle attività sportive.

Contribuisce allo sviluppo culturale, sportivo e civile dei cittadini, e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive.

L'associazione sviluppa e cementa l'affratellamento tra i componenti della Polizia di Stato, di tutte le categorie e di tutti i gradi, attuando tutte le forme di sostegno e di aiuto a favore dei soci e dei propri familiari.

L'associazione ha per finalità principe lo sviluppo e la diffusione delle attività sportive riconosciute dal Coni e dagli enti di promozione sportiva, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività sportiva dilettantistica, agonistica, ricreativa, formativa, e di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle discipline sportive e dello sport in generale visto anche come momento di migliore qualità della vita e occasione più sana ed armonica delle condizioni di tutela della salute.

L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi, alle norme e alle direttive del CIO (Comitato internazionale olimpico), del CONI (Comitato olimpico nazionale italiano), delle Federazioni sportive internazionali, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione sportiva nazionale, ed eventualmente dell'Ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni, cui

l'associazione stessa delibererà di aderire. Inoltre si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti l'attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti della Federazione sportiva e/o dell'ente di promozione sportiva di appartenenza nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione degli enti affiliati.

L'associazione svolge la sua attività nel rispetto delle leggi e regolamenti dello Stato, della di Polizia di Stato, delle Regioni, in virtù del principio di legislazione concorrente e del principio costituzionale di sussidiarietà, delle disposizioni emanate dal Coni nonché dello statuto, di tutti i regolamenti emanati dall'organismo federale o dell'ente di promozione cui l'associazione è affiliata.

L'associazione e/o circolo si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

L'associazione, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi, per il conseguimento dei propri scopi assume i seguenti compiti:

- a)- Propone e garantisce servizi culturali, sportivi, ricreativi, formativi, didattici, anche attraverso specifiche gestioni e convenzione con terzi operatori, favorendo l'estensione delle attività culturali, sportive, ricreative, anche attraverso la possibilità di utilizzare gli impianti sociali a favore dei soci con le medesime finalità;
- b)- Persegue finalità culturali, ricreative, sportive, formative, didattiche, teatrali, ricorrendo dove le esigenze le rendono necessarie, alla costituzione di sezioni o dipartimenti per le diverse discipline che si intendano portare avanti;
- c)- Promuove attivamente iniziative promozionali volte allo svolgimento di gare, campionati, manifestazioni e incontri di natura sportiva - ricreativa e culturale;
- d)- Promuove iniziative sportive, ricreative e culturali con le autonomie locali, Istituzioni pubbliche statali e decentrate, Istituzioni scolastiche educative, Università, Centri di formazione, anche privati;
- e)- Gestisce punti di ritrovo, ristoro, bar e attività similari collegati a propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive e ricreative; Gestisce impianti sportivi, culturali, ricreativi, arenili e spazi pubblicitari direttamente collegabili all'attività istituzionale;
- f)- Promuove iniziative di ludoteca, corsi di formazione professionale, iniziative culturali, iniziative volte a favore dei giovani e della famiglia, contribuisce allo sviluppo culturale, civile, sportivo dei cittadini ed alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani individuali e collettivi;
- g)- Funzioni volontarie di consulenza, di gestione, di collaborazione, con Enti pubblici e Enti locali, con Istituzioni e privati, nel campo della formazione didattica scolastica, nel campo di iniziative giochi sportivi della gioventù e studenteschi, avanzando proposte agli Enti pubblici,

partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica delle Autonomie locali, con sindacati, consigli di fabbrica, consigli scolastici, per una adeguata programmazione culturale e sportiva sul territorio in rispetto dei principi partecipativi della legge 142 del 90;

h)- Servizi ed iniziative di assistenza sociale, assistenza e aiuto a soggetti diversamente abili, assistenza per famiglie e ragazzi a rischio, interventi di recupero sociali; Interventi a favore dei soggetti svantaggiati sia fisico che psichico, nonché svantaggio economico, sociale e familiare;

i)- Promuove lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento delle discipline sportive promosse;

l)- Osservatorio sull'esigenze e necessità delle famiglie, anziani, giovani;

m)- Organizza iniziative, servizi, attività culturali, sportive, ricreative, turistiche sociali, atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e di ricreazione dei soci, contribuendo anche allo sviluppo e alla crescita civile e culturale dei soci;

n)- L'associazione propone ed esercita tutte le discipline sportive riconosciute dal Coni e dagli Enti di promozione sportiva;

o)- Applica il codice Europeo di Etica sportiva approvato dai ministri Europei responsabili per lo sport nella settima conferenza europea del 15 maggio 1992;

p)- L'associazione per il perseguimento dei suoi scopi sociali potrà compiere tutti gli atti e le operazioni di natura mobiliare e immobiliare nonché promuovere seminari, ricerche, attività editoriali con pubblicazione di riviste, bollettini, atti ciclostilati, volantini informativi, giornali libri, gestire un biblioteca, indire un premio, borse di studio, realizzare convenzioni.

q)- Esercitare in via marginale attività di natura commerciale per autofinanziamento;

r)- Effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;

s)- Promuovere attività culturali e sociali;

t)- Realizzare momenti aggregativi attraverso convenzioni promuovendo altresì occasioni di turismo sociale;

L'associazione può affiliarsi alle Federazioni sportive o Enti di promozione, dei quali esplicitamente accetta ed applica statuto e regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi Federali.

L'associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione d'attività sportiva intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei giovani, dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività dilettantistica, agonistica e ricreativa. L'associazione, al fine di rendere maggiormente funzionale lo svolgimento dell'attività sociale, istituirà tutti i servizi connessi a ciò idonei.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla legge.

L'associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati, dall'obbligatorietà del rendiconto economico finanziario. Si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, dilettantistiche personali e gratuite dei propri soci, e comunque in rispetto alle vigenti leggi, e non assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture, qualificare e specializzare le sue attività, rendere più funzionale la gestione istituzionale. Ai lavoratori dipendenti non potranno essere corrisposti salari o stipendi superiori al 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

La durata dell'associazione è illimitata come pure il numero dei soci è illimitato.

TITOLO 2 - SOCI

Art.2 - L' associazione è composta, dalla seguente tipologia di soci:

- a) Benemeriti
- b) Ordinari
- c) Sostenitori
- d) Atlete/i

SOCI BENEMERITI

I soci Benemeriti sono coloro che hanno fatto donazioni o si sono distinti nel mondo dello sport, della cultura, nel servizio presso la Polizia di Stato, o che hanno dato un notevole contributo alla crescita dello Stato, dell' associazione e dei suoi ideali filantropici. Essi sono nominati dall' assemblea generale dei soci su proposta del consiglio direttivo.

SOCI ORDINARI

I soci ordinari sono coloro che previa richiesta di appartenenza all' associazione sono ammessi e versano la quota sociale, con possibilità di versamento anche rateale, stabilito dal consiglio direttivo. Essi possono diventare soci previa domanda scritta oppure sottoscrivendo l'apposito modulo. La domanda di adesione, vista dal presidente pro tempore o da un componente del consiglio direttivo, produce i suoi effetti di ammissione a socio con decorrenza immediata, salvo ratifica o diniego che può essere espressa entro novanta giorni dal consiglio direttivo con apposita delibera. Vigè il principio delle porte aperte. I soci ordinari partecipano alle attività istituzionali dell'associazione con tutti i diritti e doveri previsti dalla legge, dai regolamenti e dal presente statuto. I soci ordinari sono maggio-renni.

SOCI SOSTENITORI

I soci sostenitori sono coloro che versano liberamente contributi in favore ed a sostegno dell' associazione, partecipano saltuariamente alle attività ed iniziative dell'associazione, possono essere anche enti pubblici ed istituzioni, ad essi sono riservati tutti i diritti e doveri del vincolo associativo. Diventano soci, con delibera del consiglio direttivo.

SOCI ATLETE/I

I soci atlete/i, la cui partecipazione è disciplinata dalla competente Federazione o ente di Promozione sportiva ed in generale dallo statuto del CONI, diventano soci previa richiesta scritta, possono aderire e diventare soci anche con atto di volontà espresso in modo verbale, purché entro sette giorni perfezionino l'istanza di adesione con apposito modulo. I soci atleti potranno godere di particolare assistenza da parte dell'associazione a supporto dell'attività sportiva che svolgono. I soci atleti sono minorenni.

Art. 3 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

L'adesione al patto associativo vincola tutti i soci, secondo quanto prescritto dalle norme e dalle leggi. Essi godono tutti di pari diritti e doveri, sono eleggibili alle cariche istituzionali dell'associazione, partecipano senza nessuna limitazione, tranne quella prevista dalla legge, all'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. La tessera associativa e/o il tesseramento presso la Federazione e/o l'ente di promozione o presso gli elenchi del Cas del Coni, è documento interno d'identificazione e giustificativo di appartenenza all'Ente. La presentazione della domanda di ammissione, che può essere anche verbale, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale e comporta anche l'immediata adesione all'Ente associativo come socio. Per le domande di ammissione a socio presentate per iscritto o attraverso appositi modelli, l'adesione a socio è immediata a condizione che venga accettata dal presidente pro tempore in carica o da un dirigente del consiglio direttivo. Le domande di adesione redatte su apposito modulo si intendono tacitamente accettate immediatamente. Eventuale diniego da motivare, può essere espresso entro novanta giorni dalla presentazione della domanda .

L'ammissione è ratificata da parte del consiglio direttivo, con apposita delibera, entro novanta giorni, vigendo il principio delle porte aperte . La delibera del consiglio direttivo è insindacabile e contro la sua decisione è ammesso e consentito ricorrere al Collegio dei Probiviri. La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile.

Tutti i soci con la presentazione della domanda di ammissione eleggono domicilio presso la sede dell'associazione.

Le domande dei soci minorenni dovranno essere controfirmate da chi esercita la potestà parentale. Il genitore o chi ne ha la potestà parentale, che sottoscrive la domanda di adesione all'associazione, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. Il rapporto associativo si costruisce con il minore pertanto quest'ultimo è socio.

Tutti i soci con la richiesta di adesione autorizzano l'associazione al trattamento dei loro dati anagrafici, associativi, sanitari, per le finalità istituzionali, federali, assicurativi.

Tutti i soci hanno il dovere di difendere il buon nome della associazione e/o circolo ed il diritto di avere agevolazioni che l'associazione stessa può offrire, anche attraverso convenzioni poste in essere.

La qualifica di socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, le iniziative, i corsi che rientrano nelle iniziative istituzionali, a partecipare alla vita democratica dell'associazione, alle scelte, secondo le modalità stabilite nel presente statuto o nell'apposito regolamento.

Il numero dei soci è illimitato; all'associazione possono aderire tutti i cittadini europei e non di ambo i sessi, senza distinzione di razza o di religione purché siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, della Federazione cui si aderisce attraverso l'istituto dell'affiliazione e della Polizia dello Stato.

Tutti i soci partecipano in modo solidale alle obbligazioni dell'associazione.

E' esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa ed è escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Art. 4 - La qualità di socio è strettamente personale e non è trasferibile nè alienabile. E' intrasmissibile anche la quota sociale.

Art. 5 - CESSAZIONE E DECADENZA DEI SOCI

I soci cessano di appartenere all'associazione:

Per dimissioni volontarie;

Per morosità a causa di mancato pagamento della quota sociale;

Per radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio direttivo pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori della associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento anche sportivo dell'associazione. Contro la delibera di radiazione il socio può presentare il ricorso al Collegio dei Probiviri. Il socio radiato non può più essere proposto. Le somme versate per la tessera sociale e per le quote sociali, non sono rimborsabili in nessun caso, vigendo il principio della intrasmissibilità e della non rivalutazione della quota o contributo sociale. Le quote sociali sono intrasmissibili sia per atto tra vivi che mortis causa;

Per mancato rinnovo dell'iscrizione e /o adesione annuale.

TITOLO 3 - ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

Art. 6 - ENTRATE

Le entrate dell'associazione sono costituite:

Dalle quote sociali.

Dai contributi o dalle elargizioni dei soci, di terzi o di enti pubblici o privati.

Da ogni altra entrata, compreso le operazioni commerciali, che concorre ad incrementare i fondi sociali, in rispetto delle leggi.

Dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'ente.

Da depositi finanziari – bancari – assicurativi vincolati e fondi di riserva.

Art. 7 - PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) Dai trofei aggiudicati definitivamente in gara.
- b) Da materiale, attrezzi ginnici ed indumenti.
- c) Da tutti gli altri beni immobili e mobili appartenenti all'associazione stessa.
- d) Da donazioni, lasciti o successioni.

Art. 8 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario, inizia il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno, mentre l'esercizio sociale, rapportato a quello sportivo, inizia il 1 settembre e termina l'ultimo giorno di agosto.

Art. 9 - RENDICONTO

Il rendiconto dell'associazione deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico- finanziaria nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In sede di convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati presso la sede dell'associazione il rendiconto stesso. Il rendiconto dell'anno finanziario, approvato dall'Assemblea, rimane sempre disponibile ad ogni richiesta dei soci in regola con le quote sociali.

TITOLO 4 - ORGANI SOCIALI

Art. 10 - ORGANI

Gli organi sociali sono:

- a) L'assemblea generale dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio dei Probiviri

L'ASSEMBLEA

Art. 11 - L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo e sovrano dell'associazione ed è convocata in sessione ordinaria e straordinaria. Quando è regolarmente convocata in sessione ordinaria e straordinaria, prendono parte all'assemblea con diritto di parola e di voto i soci benemeriti, ordinari, sostenitori, atleti, purché essi siano in regola con il versamento della quota sociale annua. Nessun socio potrà essere rappresentato da estranei o dipendenti dell'associazione in assemblea, vigendo il principio del voto singolo di cui all'art.2532 secondo comma del codice civile. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario, e se nominati, da due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantire la massima diffusione e conoscenza.

Art. 12 - L'assemblea ordinaria deve avvenire entro il trenta aprile per approvare il rendiconto Economico - finanziario e la relazione politica e di missione sociale dell'associazione.

Art. 13 - L'assemblea straordinaria oltre che dal presidente - motu proprio - e dal consiglio direttivo a seguito di propria deliberazione, può essere richiesta dalla maggioranza assoluta dei soci con diritto di voto presentando domanda al presidente e proponendo l'ordine del giorno. In tal caso la stessa deve essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 14 - La convocazione dell'assemblea deve avvenire con comunicazione scritta agli associati previa raccomandata a mano, oppure per posta ordinaria, oppure per posta elettronica o fax oppure con telegramma, oppure con avviso su periodici locali o siti informatici, con avviso da inviarsi o pubblicarsi ai soci almeno cinque giorni prima della data stabilita e deve contenere indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, e degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 15 - L'assemblea può essere convocata pure con avviso nella sede sociale quale avviso complementare e/o alternativo agli obblighi previsti dall'art. 14. E' possibile, in alternativa o ad integrazione a quanto previsto all'art.14, la convocazione istituendo il libro delle convocazioni assembleari, che può essere tenuto pure a schede mobili, con i criteri della prova di convocazione, essendo fondamentale il criterio della più ampia pubblicità.

Art. 16 - L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida nella prima convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto. Trascorsa almeno una ora dalla prima convocazione, la stessa è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Essa decide a maggioranza dei presenti.

Art. 17 - Per le assemblee straordinarie elettive, ovvero in caso di dimissioni anticipate del consiglio direttivo, in prima convocazione è richiesta la presenza o la rappresentanza di almeno la metà più uno dei soci con diritto al voto, in seconda convocazione con qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Art. 18 - Per le modifiche allo statuto sociale occorre la maggioranza qualificata di due terzi aventi diritto al voto per la prima e seconda assemblea. Per lo scioglimento dell'associazione occorre la stessa maggioranza qualificata del comma precedente. Alla terza convocazione, in caso di non raggiungimento delle previste maggioranze qualificate, qualsiasi maggioranza dei soci presenti rappresentati.

Art. 19 - Le delibere dell'associazione, in caso di votazione, fatte salve le maggioranze per le delibere in seconda convocazione e le maggioranze particolarmente qualificate richieste dal presente statuto, devono essere assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 20 - L'assemblea è presieduta dal presidente della associazione o da una persona legittimamente intervenuta all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti o anche da un socio dell'assemblea stessa. Il presidente incarica un socio di fungere da segretario. Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale. La deliberazione dell'assemblea, resa valida a norma del presente statuto, vincola tutti i soci, assenti o dissenzienti, e non possano essere variati se non su delibera di altre assemblee.

Art. 21 - L'assemblea generale dei soci in sede ordinaria:

- a) discute ed approva la relazione morale, tecnica, finanziaria sull'attività dell'anno sociale trascorso;
- b) acquisisce e approva il rendiconto economico finanziario consuntivo predisposto dall'organo competente (consiglio direttivo). Esso deve essere redatto con chiarezza nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Deve inoltre informare circa la complessiva situazione economica finanziaria dell'ente associativo, e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica- finanziaria;
- c) elegge, con votazione segreta o alzata di mano e disgiunta, il presidente, i componenti del consiglio direttivo, che durano in carica anni quattro;
- d) approva i programmi dell'attività da svolgere o le relative modi-fiche;
- e) nomina i soci benemeriti proposti dal consiglio direttivo;
- f) delibera per proposte di radiazione;
- g) decide su tutte le questioni che il consiglio direttivo ritiene opportune proporre, su quelle presentate dai soci, e su ogni altro argomento che interessi la vita dell'associazione.

Art. 22 - In sede straordinaria:

- a) delibera le modifiche statutarie;
- b) decide su tutte le questioni che il presidente o il consiglio direttivo riterrà opportuno sottoporre all'assemblea in via straordinaria e su quello proposto dai soci in via straordinaria;
- c) provvede alle elezioni del Presidente e/o dei Consiglieri del Direttivo in caso di decadenza, di cessazione e dimissioni anticipate;
- d) delibera sullo scioglimento dell'associazione.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 23 - Il consiglio direttivo è l'organo esecutivo della volontà espressa dall'assemblea; provvede al funzionamento tecnico, amministrativo ed organizzativo dell'associazione; è investito dai più

ampi poteri per la direzione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria; ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il buon andamento dell'associazione, esclusi quelli che la legge ed il presente statuto non consente.

Inoltre il consiglio direttivo:

- a) esamina le domande di ammissione o dimissioni dei soci e delibera e ratifica su di essi;
- b) propone all'assemblea generale la nomina dei soci benemeriti;
- c) nomina, se lo ritiene opportuno uno o più direttori sportivi;
- d) stabilisce la quota sociale annua ed eventuali rateazioni;
- e) fissa la data dell'assemblea ordinaria;
- f) emana, se necessario, regolamenti e norme per buon andamento dell'associazione;
- g) decide tutte le questioni che interessano l'associazione ed i soci;
- h) nomina, quando c'è necessità, commissioni di lavoro;
- i) nomina il direttore amministrativo;
- l) redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico finanziario consuntivo da sottoporre all'assemblea dei soci nei tempi e nei modi previsti dalla legge e dallo statuto;
- m) nomina gli istruttori, i collaboratori, i dipendenti e i consulenti;
- n) determina i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'associazione;
- o) stabilisce i corrispettivi per le operazioni commerciali e non;
- p) stabilisce le modalità di pagamento;
- q) stabilisce la radiazione del socio dall'associazione e/o i provvedimenti disciplinari da comminare ai soci applicando quelli previsti dallo statuto e/o regolamento di disciplina della Federazione Sportiva d'appartenenza o Ente di Promozione.

In virtù del principio di equiparazione tra tutti i soci, non sono ammessi corrispettivi per prestazioni di servizi, cessione di beni, ai componenti del Consiglio Direttivo, a coloro che per qualsiasi motivi operino per l'associazione o ne facciano parte, a soggetti che effettuano elargizioni liberali a favore dell'associazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi controllate o collegate, a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità.

Art. 24 - Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici consiglieri, compreso il presidente, eletti dai soci in assemblea, con diritto di voto; i quali possono esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi del numero dei candidati. Sono eletti i soci che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, precede il più anziano di iscrizione all'associazione. Nella prima riunione dopo la sua elezione da farsi non oltre venti

giorni, dall'elezione stessa, nel caso che l'assemblea non abbia provveduto, il consiglio direttivo elegge il vice presidente che è anche vice presidente dell'associazione; un segretario generale che svolge anche le funzioni di direttore responsabile con delega alla firma nell'ordinamento sportivo, un tesoriere; assegna eventuali altri incarichi determinandone le funzioni, le competenze, il coordinamento e le funzioni di responsabilità. Ha potere di firma e di rappresentanza, in assenza del presidente, il vice presidente.

Possono ricoprire cariche sociali solo i soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprono cariche sociali in altre associazioni o società sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina, non abbiano riportato condanne passate in giudizio per delitti non colposi e non siano assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle Federazione sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente interi superiori ad un anno. Tutti gli incarichi istituzionali dei componenti del consiglio direttivo si intendono a titolo gratuito.

I componenti del consiglio direttivo rispondono solidalmente con il presidente delle decisioni assunte dall'associazione ed in caso siano colpiti da provvedimenti disciplinari dagli organi della Federazione superiori a novanta giorni, decadono dalla carica e per il periodo dell'inibizione non possono ricoprire cariche sociali.

Art. 25 - Può far parte di diritto nel consiglio direttivo: il delegato CONI di competenza, il cappellano della polizia, il questore, un rappresentante del comitato regionale della Federazione o dell'Ente di promozione. L'assemblea dei soci con apposita delibera ne determina la condizione e l'attivazione.

Art. 26 - Il direttore responsabile o segretario generale dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, cura la tenuta dei libri sociali, trasmette gli inviti per le adunanze del consiglio e delle assemblee, provvede al normale andamento dell'associazione e dirige l'amministrazione sociale, mantiene e cura i rapporti amministrativi con i competenti organi sportivi e con eventuali consueti, segue i rapporti con la federazione o ente di promozione sportiva.

Art. 27 - Le riunioni del consiglio direttivo sono presiedute dal presidente dell'associazione e in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza di entrambi dal direttore responsabile – segretario generale. Sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 28 - Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza di voti e in caso di parità decide il voto del presidente. Le deliberazioni del consiglio per la loro validità devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantire la massima diffusione e trasparenza.

Art. 29 - Il consiglio deve essere convocato almeno due volte l'anno e almeno quando il presidente, il vice presidente o il direttore responsabile lo ritengono opportuno, o quando ne sia fatta richiesta della metà più uno dei suoi componenti.

Art. 30 - Tutte le cariche sociali sono a titolo onorifico e gratuito, salvo rimborso delle spese, per funzioni svolte per conto dell'associazione, nell'applicazione del proprio mandato e comunque nel rispetto e nei limiti previsti dalla vigente norma legislativa.

Art. 31 - Qualora vengano a mancare totalmente o in parte tali presupposti, il consiglio direttivo continua a funzionare sino alla prima assemblea ordinaria, nel corso della quale si provveda alla reintegrazione, per elezione, a maggioranza di voti, dei consiglieri mancanti oppure si convoca l'assemblea generale dei soci per la surroga.

Il consiglio si rinnova ad ogni quattro anni

IL PRESIDENTE

Art. 32 - Il presidente, per delega del consiglio direttivo ed a norma del presente statuto, dirige l'Associazione e n'è il legale rappresentante in ogni evenienza. Esso controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, ed in quelle mansioni nelle quali è espressamente delegato. Il direttore responsabile – segretario generale sostituisce il presidente ed il vice presidente, in caso di loro assenza. Il presidente è eletto dall'assemblea.

Art. 33 - Il presidente può deliberare d'urgenza su materie di competenza del consiglio. Tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del consiglio stesso nella prima riunione successiva, il quale dovrà fra l'altro verificare se sussistevano gli estremi dell'urgenza tali da legittimare l'intervento.

Art. 34 - Partecipano alla riunione del consiglio direttivo, su invito del presidente, i soci eletti in organi nazionali o territoriali delle Federazioni sportive, del Coni, del Comune, degli enti di promozione, o dell'Istituzione della Polizia di Stato.

Art. 35 - Le dimissioni della metà più uno degli elementi del consiglio direttivo comportano la decadenza di tutto lo stesso consiglio, e la convocazione nel termine improrogabile di trenta giorni, dell'assemblea per le nuove elezioni, da farsi al massimo entro i successivi quindici giorni. Il presidente rimane in carica per ordinaria amministrazione sino allo svolgimento della predetta assemblea straordinaria.

Art. 36 - In caso d'impedimento definitivo del presidente, decade l'intero consiglio direttivo. Il vice presidente o in caso di sua assenza o rifiuto con prova scritta il consigliere più anziano di carica o, in caso di assenza o rifiuto dei primi con prova scritta, il direttore responsabile assume l'incarico dell'ordinaria amministrazione e procede alla convocazione, nel termine improrogabile di trenta giorni dall'evento, della prescritta assemblea straordinaria da farsi al massimo entro i successivi quindici giorni, nel corso della quale si provvede al rinnovo delle cariche.

Art. 37 - Qualora l'assemblea generale dei soci non approvi il rendiconto e la relazione morale - tecnica - finanziaria - proposto dal consiglio direttivo, il presidente e l'intero consiglio decadono, ma rimangono in carica per ordinaria amministrazione sino alla riunione dell'assemblea generale straordinaria dei soci che deve essere convocata nel termine inderogabile di trenta giorni dalla data di decadenza e da farsi al massimo entro i successivi quindici giorni.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 38 - Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti eletti dalla Assemblea dei Soci e si rinnova ad ogni quattro anni salvo necessità di anticipare per cessazione, decadenza o dimissioni dei componenti.

I Probiviri nominano il proprio Presidente al quale è demandato il compito di convocare il Collegio.

Art. 39 - Il Collegio dei Probiviri è convocato su richiesta per giudicare sulle controversie sottoposte derivanti dalla attività sportiva tra l'associazione e i soci, e fra i soci medesimi o verso terzi, e comunque quelle che nascono da esecuzioni e interpretazioni del presente atto o di delibere.

Art. 40 - Al Collegio dei Probiviri sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali ed il verdetto è inappellabile.

TITOLO 5 - INCOMPATIBILITÀ'

Art. 41 - Gli incarichi istituzionali rispettano le incompatibilità previste dalla Federazione di affiliazione o dell'ente di promozione sportiva, dalla legge, dal presente statuto. E' fatto divieto ai componenti del consiglio direttivo di ricoprire la medesima carica in altre associazioni o società o cooperative rientranti nell'ambito della stessa federazione o disciplina sportiva associata.

TITOLO 6 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 42 - I soci s'impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che dovessero sorgere con l'associazione e fra di loro per motivi dipendenti dalla vita sociale. Tutte le controversie derivanti dalla attività sportiva nascenti tra l'associazione e i soci, ovvero tra i soci medesimi o verso terzi, o quelle che nascono da esecuzioni e interpretazioni del presente atto o di delibere possono essere devolute su richiesta del socio o del Consiglio Direttivo alla competenza esclusiva del Collegio dei Probiviri. Tutti i soci si obbligano con l'adesione all'associazione ad accettare il giudizio e il relativo disposto sia del Collegio dei Probiviri che degli organi previsti dalle norme federali o degli enti di promozione sportiva. L'associazione è tenuta a rispettare e a far rispettare ai propri soci i provvedimenti disciplinari emanati dal Consiglio Direttivo, dal Collegio dei Probiviri, dagli organi del CONI, dalla Federazione, dall'Ente di promozione sportiva.

TITOLO 7 - SEZIONI E DIPARTIMENTI

Art. 43 - L'associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi o per le attività che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali. Potrà anche costituire dipartimenti al suo interno, con specifiche competenze. Potranno essere costituite sezioni sia generali che per ogni disciplina sportiva o attività sociale istituzionale anche in altri Comuni con denominazione sociale diversa, ma che comunque si richiamano alla principale.

Gli aderenti ai diversi dipartimenti o sezioni, debbono essere soci dell'associazione. La direzione e l'organizzazione del dipartimento o della sezione è affidata a un dirigente eletto dall'assemblea su proposta del consiglio direttivo. Tutte le iniziative e le proposte dei dipartimenti e delle sezioni dovranno essere esaminate e approvate dal consiglio direttivo, le obbligazioni assunte dalle singole sezioni appartengono ad esse. L'associazione potrà nominare anche dei consulenti per i vari

dipartimenti. In questi casi essi rivestiranno la qualifica di direttore culturale, sportivo, ricreativo, artistico. I partecipanti alle attività dei singoli dipartimenti vengono tesserati alla singola federazione di appartenenza ai sensi e per gli effetti dello statuto e del regolamento organico della stessa federazione.

TITOLO 8 - DURATA, TRASFORMAZIONE, SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 44 - DURATA

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 45 - TRASFORMAZIONE

L'assemblea potrà a maggioranza qualificata deliberare la trasformazione dell'associazione nella forma giuridica di società di capitali senza scopi di lucro nella forma dilettantistica prevista dall'art 90 comma 18 della legge 27 dicembre 2002 o nella forma di società di capitali anche per gli effetti di cui alla legge n. 50 del 18.02.1983 e comunque come recita la disciplina della legge 91/81 del 23 marzo 1981.

Art. 46 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione da almeno i quattro quinti dei soci, esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Alla terza convocazione qualsiasi numero dei soci presenti.

Così pure la richiesta dell'assemblea generale da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata almeno da quattro quinti dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

Art. 47 - Le eventuali attività, le attrezzature, i premi e quanto altro di proprietà dell'associazione, risultanti al momento dello scioglimento, soddisfatte le passività esistenti e tutti gli impegni assunti sia verso le federazioni sportive di competenza o enti di promozione sportiva che verso terzi prioritariamente con il fondo comune e poi personalmente e solidalmente da tutti i soci, devono essere destinati alla Federazione di competenza o ad un ente di promozione Nazionale, o ad altra associazione simile con scopi filantropici simili, o alla Polizia di Stato, salvo diversa destinazione imposta dalla legge o dai disposti e delibere della Federazione cui si aderisce, vigendo e salvaguardando il principio della devoluzione ai fini sportivi.

TITOLO 9 - NORMA DI RINVIO

Art. 48 - Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione di competenza dell'ente di Promozione sportiva a cui l'associazione è affiliata ed in sub-ordine le norme del codice civile.

TITOLO 10 - NORMA DI APPROVAZIONE

Art. 49 - Lo statuto originale si compone di numero trentuno pagine tutte numerate progressivamente,